



COMUNE DI CAMPODOLCINO
Provincia Di Sondrio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	<i>Presupposto del tributo</i>
Art. 3	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>
Art. 4	<i>Soggetto attivo del tributo</i>
Art. 5	<i>Presupposto e definizione dei locali e delle aree scoperte oggetto del tributo</i>
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 7	<i>Soggetto passivo del tributo</i>
Art. 8	<i>Determinazione della superficie imponibile</i>
Art. 9	<i>Istituzioni scolastiche</i>
Art. 10	<i>Costo di gestione e piano finanziario</i>
Art. 11	<i>Determinazione della tariffa</i>
Art. 12	<i>Articolazione della tariffa</i>
Art. 13	<i>Numero di occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 14	<i>Decorrenza</i>
Art. 15	<i>Zone non servite</i>
Art. 16	<i>Esenzione dal tributo</i>
Art. 17	<i>Riduzioni tariffarie</i>
Art. 18	<i>Agevolazioni per stati di necessità</i>
Art. 19	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 20	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 21	<i>Dichiarazione</i>
Art. 22	<i>Riscossione e versamenti</i>
Art. 23	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 24	<i>Funzionario Responsabile</i>
Art. 25	<i>Attività accertamento, controllo e recupero</i>
Art. 26	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 27	<i>Norme di rinvio</i>
Art. 28	<i>Entrata in vigore</i>
	<i>Allegato "A" Sostanze assimilate ai rifiuti urbani</i>
	<i>Allegato "B" Planimetrie</i>

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la TARI (Tassa sui Rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.

I criteri utilizzati per la determinazione della tariffa del tributo sono quelli previsti dal DPR 158 del 27 aprile 1999 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021".

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo

ARTICOLO 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 184 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, a condizione che la superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, sia superiore a 500 mq. e che il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 5% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'Allegato I, punto 4.4 del Dpr n. 158/1999.
5. Non sono da considerare rifiuti assimilati ai rifiuti urbani le sostanze previste dall'articolo 185 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e tutto quanto non previsto dall'allegato "A" del presente Regolamento;

ARTICOLO 4 SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ARTICOLO 5
PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE SOGGETTI AL
TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, di seguito identificati:

- a)** Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni in materia urbanistica e/o edilizia. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati*, considerando tali quelli dotati di arredamento e utenze (quali fornitura energia elettrica, servizio idrico integrato, gas, ecc.) per le unità domestiche, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature per l'esercizio dell'attività.
- b)** Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- c)** Le utenze non domestiche devono essere suddivise in 21 categorie per i comuni con meno di 5000 abitanti, come disposto dal più volte richiamato DPR 158/99; a fronte della necessità di avere una maggior esemplificazione della realtà territoriale del comune, sono state integrate le categorie 1, 2 e 3 e a titolo esemplificativo vengono di seguito elencate:

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, canili
3	Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili
4	Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce non deperibile, litografie, tipografie
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

ARTICOLO 6 LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, di seguito elencate a titolo esemplificativo:

a) Per le Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati direttamente all'abitazione;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali utilizzati quali cantine ad uso familiare (luogo destinato lavorazione e conservazione del vino ed altri prodotti di natura agricola);
- locali adibiti a legnaia;
- locali adibiti a stalle e fienili;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- unità abitative prive di arredamento ed utenze, quali: energia elettrica, servizio idrico integrato, gas.

2. Le circostanze di cui al punto precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, bolletta del servizio di fornitura energia elettrica (disattivazione contatore, conguaglio per sospensione fornitura..), la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, la verifica/sopralluogo da parte di addetti autorizzati per riscontrare, in particolare che i locali dell'abitazione risultano essere privi di arredamento.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Per le Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti ed i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati per lo stoccaggio di merci prodotte e derivanti dallo stesso ciclo produttivo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento del 5%;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte diverse da quelle operative;
2. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione;
- 3.** aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ARTICOLO 7 SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato un componente del nucleo della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della

popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per i locali la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, l'ufficio competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

ARTICOLO 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ARTICOLO 10 COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, propedeutico alla determinazione della tariffa, deve essere costruito e definito con le modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021". I criteri di determinazione delle componenti tariffarie devono essere definiti in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A della citata delibera 443/2019 (ultimo comma articolo 2) e che, come definito dall'articolo 6, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati a consuntivo rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

A titolo esemplificativo comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie.

deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ARTICOLO II DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente;
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 20% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino modifiche nella gestione del servizio che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.

ARTICOLO 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce:
 - a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione ivi compresi i locali di pertinenza;
 - b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. La determinazione delle quantità dei rifiuti e dei costi sostenuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche, vengono stabiliti in base ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

ARTICOLO 13
NUMERO OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare, come previsto ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158,.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione con decorrenza dall'anno successivo. Nel caso in cui tale assenza non sia di natura permanente, la predetta documentazione deve essere presentata annualmente, con allegata documentazione attestante il domicilio in altro luogo.
3. Gli iscritti all'AIRE, qualora la famiglia anagrafica sia residente nel territorio comunale, concorrono alla determinazione del numero dei componenti.
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa sia inferiore ai 60 giorni.
5. Concorrono a determinare il numero degli occupanti, pur non essendo ricompresi nel nucleo familiare coloro che dimorano presso la famiglia per più di 183 giorni annui (badanti, colf ecc...).
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, ad uso stagionale occupate per meno di 183 giorni, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero forfetario di due componenti, calcolato in base al coefficiente di produttività, fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare apposita dichiarazione circostanziata, di cui all'art. 19 del presente regolamento, con la quale indica il numero effettivo di occupanti.
8. Per i "bed and breakfast", case vacanza, foresterie e affitta camere il numero degli occupanti sarà pari al 50% del numero dei letti dichiarati a tale scopo.
9. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
10. Per le unità immobiliari accatastate con la categoria "A" propria delle unità abitative, ma che non presentano le caratteristiche tali per poter essere considerate utenze domestiche di cui al punto 7 (superficie inferiore al minimo richiesto dal Regolamento Locale di Igiene e/o assenza di servizi igienici), si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
11. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria, in riferimento al numero degli occupanti, è stabilita tenendo conto della composizione del nucleo familiare al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, ovvero, se l'iscrizione è successiva, dalla data d'iscrizione.

ARTICOLO 14 DECORRENZA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui previsti al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

ARTICOLO 15 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si considerano zone servite, tutte le zone del territorio comunale ove viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti e smaltimento mediante il sistema delle isole ecologiche, aree pubbliche ove avviene il conferimento in appositi contenitori interrati o nei cassonetti muniti di ruote e campane di vetro anche in via discontinua.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è corrisposto in misura ridotta in base a delle percentuali determinate nell'articolo 17, Riduzioni tariffarie, a seconda della zona perimetrata ed individuata nelle planimetrie allegate, che sono parte integrante del regolamento stesso.

ARTICOLO 16 ESENZIONE DAL TRIBUTO

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

ARTICOLO 17
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta e richiamando l'articolo 15 zone non servite, il tributo da applicare alle sole utenze domestiche, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, è corrisposto in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della zona perimetrata nelle planimetrie allegata, che sono parte integrante del regolamento stesso:

ZONA delimitata dal COLORE	RIDUZIONE
ROSSO	NONPREVISTA
BLU	60,00%
VERDE	70,00%
TERRITORIO COMUNALE NON DELIMITATO NELLE PLANIMETRIE	80,00%

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, possono accedere ad una riduzione pari al 5%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo; La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni ed esenzioni, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
5. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, come previsto dall'art. 14 comma 18, D.L. n. 201/2011, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
6. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del tributo.
7. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra

documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le agevolazioni per le utenze non domestiche indicate nei precedenti commi, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ARTICOLO 18

AGEVOLAZIONI PER STATI DI NECESSITA'

1. In caso di stati di necessità per emergenze sanitarie e/o per calamità naturali dichiarato dalle Autorità competenti, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può essere applicata un'agevolazione sulla tassa rifiuti fino ad una percentuale massima del 50% della somma dovuta, con oneri a carico del bilancio comunale."
2. La Giunta comunale, entro il limite di cui al comma precedente, determina la predetta percentuale in relazione alle disponibilità di bilancio ed individua le utenze e le categorie destinatarie dell'agevolazione, sulla base del criterio generale enunciato al comma precedente.
3. L'agevolazione viene applicata su richiesta del contribuente come sopra individuato; qualora le richieste non esauriscano il budget disponibile, le eventuali risorse residue riconfluiscono nel Bilancio comunale.
4. E' fatta salva l'attribuzione di risorse finalizzate da parte di soggetti terzi.

ARTICOLO 19

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

ARTICOLO 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

ARTICOLO 21

DICHIARAZIONE

1. L'occupazione e/o la detenzione o il possesso dei locali o delle aree soggette al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione
2. Qualora vi siano più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a presentare idonea dichiarazione, redatta su modello predisposto appositamente dal Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata al Comune direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o posta elettronica. La denuncia, completa di ogni elemento e debitamente sottoscritta, si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e a mezzo posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico e indirizzo e_mail;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
- Numero degli occupanti i locali;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico e indirizzo e_mail;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati
- La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il mese successivo dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione e/o subingresso entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso
8. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la planimetria dei locali e/o delle aree soggette al tributo qualora non vi sia la disponibilità della superficie catastale

ARTICOLO 22 RISCOSSIONE E VERSAMENTI

1. Restano ferme le disposizioni previste dai commi 761, 762, 763 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
2. L'importo non è dovuto qualora l'ammontare totale annuo sia uguale o inferiore a € 12,00
3. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato, *MODELLO f24; Per i contribuenti*
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento bonario, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e del tributo provinciale, riportando altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, ovvero mediante notificazione dell'avviso di pagamento da effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato con le scadenze e modalità previste dal Comune contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo. Scadenza 31 luglio – 01 dicembre
6. Se le date di scadenza cadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore o uguale a detto importo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo se richiesto dall'utente ed autorizzato dal responsabile del tributo.

ARTICOLO 23 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, è ammessa la compensazione fra debiti e crediti aventi ad oggetto la TARI, spettante al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta. Per quanto riguarda le modalità di richiesta compensazione si rimanda a quanto stabilito.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento

ARTICOLO 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 25 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTROLLO E RECUPERO

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d) Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, le informazioni rilevanti per la corretta attività di controllo e applicazione del tributo
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
 5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello F24 o altro metodo di pagamento indicato nell'avviso.
 7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 26 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 27 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ARTICOLO 28 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili- pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli e imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.